

# **ANZANO DEL PARCO**

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **0. il SISTEMA di PROTEZIONE CIVILE**

#### **PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

**0.1. NORMATIVA NAZIONALE**

**0.2. - NORMATIVA REGIONALE**

**0.3. – STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA**

**AGGIORNAMENTO 2016**



## 0. premessa e riferimenti normativi

Un piano di protezione civile ha come fine quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso (art. 1 della Legge [n. 225 del 24 febbraio 1992](#)).

Il piano deve quindi prevedere lo studio di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità.

Per perseguire efficacemente lo scopo prefissato, è necessario individuare e determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera ordinata, tempestiva ed efficace.

Propedeutica, quindi, alla redazione del Piano di Emergenza è l'analisi della normativa vigente in materia di protezione civile, sia a livello comunitario, sia nazionale che regionale e l'esame delle politiche di gestione delle emergenze, al fine di individuare il panorama completo degli indirizzi e dei vincoli per la pianificazione a scala locale.

Come noto, la Costituzione Italiana (art. 2), riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, stabilendo non solo il diritto alla integrità della vita ma anche il diritto alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente stesso ove normalmente la persona umana svolge la propria vita.

Conseguentemente la protezione civile deve essere considerata un diritto fondamentale della persona umana, a cui va attribuito il diritto ad essere adeguatamente protetta dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Un ulteriore riferimento alla protezione civile, quale diritto fondamentale della persona umana, si evince con la lettura degli artt. 9 e 32 della Costituzione, i quali indicano la protezione della natura e dell'ambiente fra i compiti della Repubblica. Infatti, l'art. 9 dispone che "la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione" e l'art. 32 sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", ponendo in rapporto diretto natura, ambiente e salute umana.

La presa di coscienza che le "funzioni pubbliche" devono essere rinnovate tenendo conto dei bisogni dei cittadini, dei servizi da erogare sul territorio ha consentito di mettere a punto un sistema del tutto innovativo, anche in materia di protezione civile, che nel 1992 si è attuato con la legge-quadro n. 225.

Un sistema che ha nel decentramento delle funzioni di protezione civile agli enti locali, nel coordinamento centrale di tutte le attività in materia e nella riforma del titolo V della Costituzione i suoi punti di forza.

A questo proposito è utile un accenno a quanto contenuto nel documento - 14 DPC informa "Ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile" – Agenzia di Protezione Civile, 2001- che di seguito si trascrive:

*"A seguito del riordino della materia amministrativa inerente gli Enti Locali, oggi la principale legge di riferimento per i Comuni è il [D.lgt. 18 agosto 2000 n. 267](#), meglio noto come "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". All'articolo 149 (**Principi generali in materia di finanza propria e derivata**), il legislatore, esponendo i principi che informano di sé la finanza locale, dopo aver precisato al comma 6) che "Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali", statuisce subito dopo, al comma 7), che "Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili". Il concetto di finanziamento dei servizi indispensabili dei Comuni (trasferimenti ordinari dello Stato integrati dalle entrate proprie degli Enti), era già stato espresso con molta chiarezza nella precedente e abrogata normativa di riferimento degli Enti Locali, la famosa 142/90, la quale all'art. 54 affermava già oltre un decennio fa che "Le entrate fiscali del comune concorrono a finanziare i servizi indispensabili." Successivamente, il D.lgt. 30.12.1992 n. 504, sul **Riordino della finanza degli Enti territoriali**, all'art. 36 (**Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli Enti Locali**) stabilì che "A ciascun comune spettano contributi ordinari annuali, **destinati al finanziamento dei servizi indispensabili**, ai sensi dell'art. 54 della legge 8.6.1990 n. 142", mentre all'art. 37 (**Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari**) precisò che: h) Sono **servizi indispensabili** quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.*

Infine, in attuazione del suddetto articolo 37, un nuovo [Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993 \(Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni\)](#), all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei comuni, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica. La Protezione Civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile e trattasi di una protezione civile che non è da intendersi semplicemente come risposta straordinaria del comune di fronte all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario”.

Con l'entrata in vigore del [D.lgt. 31 marzo 1998, n. 112](#), gli enti locali sono stati chiamati a svolgere funzioni fondamentali nell'attività di protezione civile, quali l'attuazione dei compiti di previsione e degli interventi di prevenzione, la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza, la gestione dei primi soccorsi ed interventi urgenti, la predisposizione di strutture di emergenza, l'utilizzazione del volontariato.

A tutti è noto che nessuno meglio dei Sindaci, per quanto riguarda l'ambito comunale, è in grado di raccogliere con minuzia e attenzione quegli elementi di conoscenza del territorio, dei rischi incombenti e della struttura socio-economica che vive sul territorio stesso, oltre che tutti quegli elementi in grado di comporre un “modello di intervento” esaustivo e capace di indicare, in ogni momento, le procedure per agire in maniera tempestiva e le possibili soluzioni da adottare per qualsiasi tipo di emergenza che interessi il territorio.

La presenza di rischi naturali ed antropici in un territorio, come il nostro, così fortemente urbanizzato, ha di fatto imposto il coordinamento tra le amministrazioni locali. Da ciò è nata l'esigenza di approntare un Piano di Emergenza comunale/Intercomunale, esaminando gli aspetti generali relativi al territorio, i suoi rischi e relative tipologie e di predisporre la “macchina organizzativa” intercomunale (sistema di comando-controllo, modello, procedure di intervento), allo scopo di creare e condividere un linguaggio comune, pur nell'autonomia di scelta a livello locale, sancita dalla stessa L. 225/92 e dalle responsabilità che da essa derivano.

Il sistema delle conoscenze, corredato dai dati cartografici e delle informazioni tecnico-amministrative, ha consentito di porre in essere le proposte rivolte all'eliminazione o all'affievolimento dei fattori di rischio; ed inoltre di organizzare l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza che devono essere, necessariamente, portate a conoscenza della popolazione: che ha diritto/dovere di conoscere i rischi potenziali presenti proprio territorio, come comportarsi, come proteggersi e cosa hanno fatto le Amministrazioni in merito.

La raccolta di dati è stata realizzata secondo schemi standard al fine di omogeneizzare i livelli di conoscenza dei rischi a scala comunale, affinché i dati risultanti dalle elaborazioni siano utili e possano essere gestiti dalla struttura provinciale/regionale/statale di Protezione Civile che deve poterli archiviare in una banca dati o meglio condividere attraverso reti informative collegate, magari attraverso Internet, e quindi accessibili da vari enti ed organismi e non limitati alla struttura comunale.

Per essere efficace, il Piano deve essere obbligatoriamente e periodicamente aggiornato ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.).

Lo standard per il piano è stato definito considerando la Direttiva Regionale Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali" di cui alla [D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007](#), e le linee guida "Augustus" elaborate dal Dipartimento di Protezione.

Il presente lavoro è conseguente della attiva collaborazione con i diversi enti tecnici ed istituzionali che operano sul territorio, comprese le forze del volontariato, le quali hanno fornito, come al solito, il loro utile contributo alla redazione del piano di emergenza: a tutti è indirizzato un sentito ringraziamento per l'impegno e la serietà con cui hanno lavorato ad un progetto tanto complesso quanto utile: un progetto che, oltre a fare chiarezza su procedure operative, ha l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente il soccorso alle popolazioni colpite da calamità.

## 0.1. NORMATIVA NAZIONALE

### 0.0.1 - Definizione di protezione civile

Risulta veramente laborioso fornire una definizione unitaria e onnicomprensiva di protezione civile: l'attività di protezione civile può essere definita come un insieme di interventi che prima, durante e dopo il verificarsi di una calamità sono finalizzati ad evitare o quantomeno ridurre gli effetti dannosi.

La finalità principale delle strutture di protezione civile è quella di coordinare e facilitare gli interventi volti a fronteggiare eventi straordinari, tali, cioè, per le loro dimensioni da non poter essere affrontati dalle singole forze disponibili sul luogo.

Una definizione attraverso un criterio funzionale può essere ricavata dall'art. 1 della legge [24 febbraio 1992, n. 225](#), istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Secondo questa disposizione, come già accennato, le strutture di protezione civile nascono con l'importante compito di «tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi» (art. 1).

Tale legge disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata (art. 6).

### 0.0.2 - Le attività di protezione civile

Il concetto di protezione civile ormai non indica più soltanto le azioni svolte a soccorso delle popolazioni colpite da una qualche calamità, ma comprende:

- previsione
- prevenzione
- soccorso
- superamento dell'emergenza

**La previsione** consiste nell'attività diretta allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. Si tratta di una fase nella quale vengono formulate valutazioni probabilistiche dei rischi che si possono verificare in una determinata zona, partendo dai dati scientifici forniti dagli organismi tecnici competenti. I dati raccolti vengono periodicamente elaborati, verificati, aggiornati secondo metodi scientifici e specialistici e sono poi utilizzati per costruire una mappatura dei diversi rischi cui sono soggette singole zone del territorio nazionale. Va sottolineato come, proprio perché si tratta comunque di una valutazione teorica e probabilistica, sia opportuna sempre molta cautela nella valutazione delle prospettive di rischio che da essa derivano.

**La prevenzione** riguarda le attività volte ad evitare o ridurre al minimo che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi. È un'attività strettamente collegata a quella di previsione e rappresenta una fase molto complessa, che richiede forte impegno e una grande disponibilità di mezzi finanziari. La prevenzione è, spesso, resa molto difficoltosa dalla scarsa sensibilità sia delle istituzioni che dei singoli cittadini, circa l'importanza di investire molto nella predisposizione di sistemi e strutture in grado di attivarsi efficacemente al momento del verificarsi dell'evento calamitoso. Anch'essa è attività che ha basi probabilistiche riassumibili nella necessità di valutare la probabilità che l'evento si verifichi nonché la possibile entità dei danni da evitare. La riuscita dell'attività di prevenzione dipende in larga parte dall'esistenza di adeguate tecniche di previsione; dalla loro corretta utilizzazione; dall'esistenza di una diffusa coscienza, nei cittadini, dell'importanza di prevenire il verificarsi degli eventi calamitosi; dalla corretta gestione degli strumenti di protezione civile disponibili.

Il **soccorso** si sostanzia nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. È la fase immediatamente successiva all'evento.

È una fase a volte di breve durata, ma fondamentale per la possibilità di ridurre le conseguenze della calamità (danni ulteriori rispetto a quelli già verificatisi, scioglimento, limitazione delle morti, ricerca dei dispersi). Importante è soprattutto:

- l'immediatezza dei soccorsi per salvare vite umane;
- la presenza di soggetti in grado di organizzare i soccorsi stessi e gestire le prime fasi di intervento;
- l'informazione delle popolazioni rimaste isolate dalle zone raggiunte dai soccorsi;
- l'omogeneità delle competenze tra soggetti che entrano in azione;
- l'esistenza di una struttura che sia insieme referente e centro di direzione delle attività.

Il **superamento dell'emergenza** è l'ultima fase in ordine temporale. Essa consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla ripresa delle normali condizioni di vita.

È un'attività che può avere anche lunga durata ed è caratterizzata dalla ingente quantità di somme e risorse che essa richiede per essere funzionale e risolutiva.

### 0.0.3 - Tipologia degli eventi calamitosi

Nell'esaminare la tipologia degli eventi calamitosi rilevanti dal punto di vista della protezione civile, occorre preliminarmente operare una distinzione tra la nozione di fenomeno naturale e quello di evento calamitoso catastrofe.

Il fenomeno naturale, rappresentato ad esempio da un'inondazione, un sisma, un uragano, un'alluvione, non ha di per sé portata negativa, ma diventa evento oggetto di attenzione da parte delle forze di protezione civile, come catastrofe o calamità, nel momento in cui viene ad avere conseguenze dirette o indirette sull'uomo o sui suoi beni.

Fatta questa premessa possiamo dire che la tipologia degli eventi calamitosi, così come risulta indicata dall'articolo 2 della L. n. 225/1992, si articola in:

**a) eventi naturali** o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

**b) eventi naturali** o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

**c) calamità naturali**, catastrofi o altri eventi che per l'intensità e l'estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

### 0.0.4 - La protezione civile e l'ambientale

L'attività di protezione civile risulta essere strettamente legata alla tutela dell'ambiente, intesa come conservazione dell'ecosistema da tutto ciò che può creare ad esso alterazioni e danni. Diversi studi scientifici hanno dimostrato un indubbio legame tra l'irrazionale sfruttamento delle risorse naturali, con la conseguente alterazione dei normali equilibri ecologici, ed i sempre più frequenti disastri di tipo alluvionale, combusto e franoso degli ultimi anni. Da queste constatazioni si evidenzia la necessità che la protezione civile sia legata alla tutela dell'ambiente, allo scopo di prevenire o contenere, per quanto possibile, almeno gli eventi calamitosi ben prevedibili come effetto diretto dell'intervento dell'uomo in senso modificativo del territorio.

L'esperienza ha inoltre dimostrato che anche in relazione alle manifestazioni calamitose dovute solo alle forze della natura la saggia disposizione di misure di protezione consente di contenerne le conseguenze dannose sulle attività umane mentre la selvaggia dispersione delle risorse ambientali conduce all'aumento delle ripercussioni rovinose di quegli eventi, rendendone ancor più disastrose le conseguenze.

Urbanizzazione, crescente sfruttamento, non sempre corretto, delle risorse naturali, cambiamenti della destinazione del suolo, cementificazione, uso imprevedibile del territorio, esercizio di attività industriali pericolose, sono soltanto alcuni dei comportamenti che hanno determinato negli ultimi decenni l'acuirsi della portata negativa dei fenomeni naturali sugli insediamenti umani.

Occorre, insomma, prendere coscienza dell'interdipendenza tra fenomeno naturale, gestione dell'ambiente e sviluppo sociale. Solo così si può ridurre la vulnerabilità e di conseguenza il peso degli effetti delle calamità naturali e delle catastrofi. Ciò che più manca è, infatti, la coscienza dell'importanza della corretta gestione dell'ambiente e della necessità di non distruggere le risorse di cui disponiamo, perché ciò si rivela dannoso, non solo nei confronti dell'ambiente, ma anche e soprattutto, nei confronti dell'uomo.

A livello CEE è utile ricordare che, con l'adozione dell'atto unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, viene stabilito al paragrafo dell'art. 130 R. che: «l'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio dell'azione preventiva (**Principio dell'intervento preventivo**) e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

L'importanza di questo principio viene chiarita nei programmi sull'ambiente dove è di solito affermato che: «la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti. I progressi tecnici devono pertanto essere studiati e orientati tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente e di migliorare la qualità della vita nel modo meno gravoso per la collettività. Tale politica ecologica può e deve essere compatibile con lo sviluppo economico e sociale. Ciò vale anche per il progresso tecnico».

Sulla base di queste indicazioni si comprende come ogni provvedimento adottato dalla Comunità deve tener conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente.

Dato che nell'ambiente l'uomo deve vivere e sviluppare la propria attività è ovvio che tutto quello che viene prodotto dall'attività umana deve tener conto della necessità di salvaguardare l'ambiente.

## 0.0.5 - LE COMPETENZE A LIVELLO STATALE

L'attività di protezione civile richiede per la sua attuazione l'esercizio di numerose e svariate competenze e l'utilizzo di conoscenze che spesso abbracciano materie molto diverse tra loro. Ciò comporta la necessità di disporre non solo di strutture specializzate, ma anche di ingenti risorse finanziarie. Per far fronte a queste esigenze il legislatore, piuttosto che affidare la protezione civile ad un solo organo, ha preferito creare una struttura, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di organizzare le diverse attività di volta in volta necessarie.

## 0.0.6 - Il Servizio nazionale di protezione civile

L'Italia ha organizzato la **protezione civile** come "**Servizio nazionale**", affinché tutte le forze in campo dello Stato collaborino insieme in modo da combinare in modo ottimale ogni competenza e professionalità disponibili.

L'articolo 1 della legge [24 febbraio 1992, n. 225](#), stabilisce, infatti, che il Servizio Nazionale della Protezione Civile è composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

Per adempiere a questi compiti il Servizio Nazionale si avvale del Dipartimento della civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1).

## 0.0.7 - Il [Dipartimento della Protezione Civile](#)

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione civile, ha compiti:

- di promozione e coordinamento dell'intero sistema;
- di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi;
- di intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale;
- di definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema;
- di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi;
- di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie;
- di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile;
- di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni;
- di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - [le ordinanze](#) – indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose.

## Organigramma

L'ultima modifica all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile è intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012. Il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio e i successivi decreti di modifica del 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013 hanno individuato le funzioni degli uffici e dei servizi.


Il Dipartimento **si articola in sei uffici e trentaquattro servizi**. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano il Vice Capo Dipartimento, il Consigliere giuridico, l'Ufficio stampa, la segreteria del Capo Dipartimento e l'Ufficio Relazioni istituzionali e un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza studio e ricerca.

Oltre alle strutture di staff, il Dipartimento comprende altri sei uffici, articolati in servizi: ufficio

- I – Volontariato, formazione e comunicazione, ufficio
- II – Rischi idrogeologici e antropici, ufficio
- III – Rischio sismico e vulcanico, ufficio
- IV – Gestione delle emergenze, ufficio
- V – Amministrazione e bilancio, ufficio
- VI – Risorse umane e strumentali.

La pubblicazione di questi contenuti è stata prevista inizialmente dall'art. 54 del decreto legislativo n. 82/2005, in seguito ripresa dall'art. 13 del decreto legislativo n. 33/2013.





Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il [Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco](#) quale componente fondamentale della protezione civile,
- b) le [Forze Armate](#),
- c) le [Forze di Polizia](#),
- d) il [Corpo Forestale dello Stato](#),
- f) [comunità scientifica](#)
- g) [Croce Rossa Italiana](#),
- h) [strutture del Servizio Sanitario Nazionale](#),
- i) [Organizzazioni di volontariato](#),
- l) [Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai](#).



## 0.0.8 - LA PROTEZIONE CIVILE DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE

La riforma introdotta dalla legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3, che ha modificato le disposizioni del Titolo V della Costituzione, all'art. 117 rende costituzionale la nozione di «protezione civile» inserendola tra le materie di legislazione concorrente, ciò sembra aver confermato la linea del decentramento delle competenze in materia di protezione civile avviata con la l. 59/97 e con il relativo decreto di attuazione n. 112/98.

Il processo di devoluzione, che ha risentito dell'influenza comunitaria, risponde alla esigenza di individuare nell'ambito della ripartizione delle competenze, criteri più flessibili e legati a giudizi di opportunità e di efficienza, delineando un sistema amministrativo caratterizzato da una tendenza all'integrazione tra i livelli di intervento statale e locale.

Con l'introduzione del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 Cost., si instaura un rapporto di cooperazione-concorrenza tra i diversi livelli di amministrazione, nell'ambito del quale l'intervento dello Stato è legato alle attività ad esso riservate dalla legge o alle ipotesi di mancato esercizio delle competenze proprie delle regioni o degli enti locali.

Il maggiore coinvolgimento delle istituzioni più vicine al cittadino offre, inoltre, la possibilità di diffondere in maniera più efficace la cultura della protezione civile e della prevenzione delle calamità, attraverso iniziative di sensibilizzazione ed informazione. Il risultato è quello di una gestione del servizio di protezione civile articolata su diversi livelli di competenza e coordinata a livello centrale dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o dal Ministro dell'interno delegato) attraverso le strutture del Dipartimento della protezione civile.

Questa analisi rappresenta, in sintesi, il quadro che emerge dalla disciplina contenuta negli artt. 107 e 108 del D.lg. 112/98 in tema di protezione civile.

L'articolo 107 elenca le funzioni che vengono mantenute in capo allo Stato, e si tratta:

- di compiti di indirizzo e coordinamento,
- di deliberazione e revoca dello stato di emergenza,
- dell'emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza
- delle funzioni finalizzate a fissare norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali,
- di funzioni operative riguardanti vari aspetti, tra cui:
  - o indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio,
  - o la predisposizione dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi,
  - o il soccorso tecnico urgente,
  - o la prevenzione e lo spegnimento degli incendi,
  - o lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza
  - o la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

Si prevede che alcune funzioni vengano esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

La Conferenza unificata è stata istituita con la Legge n. 59/1997, ed è costituita dall'unione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 9, legge 59/97), in modo da sommare i poteri e le funzioni di ciascuna conferenza, cui si sostituisce un organo con più ampie attribuzioni. Tale Conferenza unificata, di fatto, si sostituisce al Consiglio nazionale della protezione civile.

L'articolo 108 definisce le “*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*”:

a) sono attribuite alle **Regioni** le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

b) sono attribuite alle **Province** le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai **Comuni** le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Le attribuzioni alle Regioni (art. 108) rimangono sostanzialmente invariate; si specifica solamente che l'attuazione di interventi urgenti al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che per loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, spetta alle Regioni, attribuzione che non trovava riscontro nella legislazione precedente.

A livello provinciale si pone un puntuale problema di compatibilità con quanto previsto dalla legge 225/1992, poiché viene assegnato alla provincia il compito di redigere, oltre al Programma di previsione e prevenzione, anche il Piano per fronteggiare l'emergenza provinciale, in precedenza demandato al prefetto.

Alcune incertezze interpretative, circa i compiti di Regioni e Province, non sussistono a livello comunale essendo evidente che l'intera riforma è finalizzata a potenziare il ruolo del sindaco quale autorità locale in materia di protezione civile, sia per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia per la pianificazione dell'emergenza (piani di emergenza comunali), sia per l'attivazione dei soccorsi e la vigilanza sull'attuazione degli stessi.

La tendenza al rafforzamento del ruolo del sindaco si avverte anche nella successiva legge 265/1999, che trasferisce allo stesso le competenze in materia di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturale, che nel DPR 66/1981 erano invece assegnate al prefetto (art. 12). Si precisa che per informazione s'intende la diffusione di notizie relative ai rischi nel territorio, cosa differente e distinta, anche nelle procedure, dall'allertamento.

## 0.0.9 - Quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali

Alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni legislative è utile una ricostruzione articolata del quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite.

Con specifico riferimento alla tematica delle responsabilità in materia di pianificazione di emergenza la legge n. 225/1992, nel testo originario, attribuiva al *Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri* la responsabilità della predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale (art. 4) mentre rinviava alla responsabilità dei Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza di livello locale (art. 14, 1° comma), non attribuendo né alle Regioni, né agli enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza.

Il D.lgt. n. 112/1998, innovando profondamente tale quadro di responsabilità ha successivamente:

- **introdotto il piano comunale e/o intercomunale di emergenza** (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
- **ripartito la responsabilità** di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (**Regioni ed enti locali**);
- **distinto i piani per eventi di tipo “c” e per quelli di tipo “b”**.

Relativamente agli **eventi di tipo “c”** o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, **ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza** e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali interessati;

Per gli eventi **di tipo “b”** o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:

- alle **regioni** la responsabilità:
  - di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo “b” (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3);
  - di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo “b”, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lett. a), punto 2);
- alle **province** la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai **comuni** la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);

Circa le competenze del **Prefetto**, rimane fermo quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 225/1992, per effetto dell'art. 5, comma 4bis, del citato Decreto Legge n. 343/2001, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

A proposito è stata emanata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114, recante *“Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”*, la quale ha sottolineato che *“in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione «evolutiva»”*;

Le richiamate competenze degli enti territoriali e dei prefetti debbono, conseguentemente, *“continuare a «convivere» in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzare quella fondamentale integrazione e implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile”*<sup>1</sup> e che *“quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile”*.

Pertanto al verificarsi di un evento dovrà darsi attuazione a quanto pianificato a livello locale dagli enti pubblici territoriali, per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio.

È successivamente intervenuta la Legge 27 dicembre 2002 n. 286, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle*

calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, che nel combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile possa provvedere, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge n. 225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure e opere per il superamento delle emergenze stesse.

Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza.

Al fine di garantire il tempestivo e costante flusso delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti e ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione e intervento del sistema di protezione civile, è stata emanata la nuova direttiva sugli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei vertici di tutte le Istituzioni e delle diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

La direttiva, firmata il 3 dicembre 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, definisce il modello organizzativo di risposta all'emergenza, evidenziando le competenze che la legge - la n. 225 del 1992 e la n. 401 del 2001 - assegna alle diverse amministrazioni coinvolte.

Oltre che nella direttiva, con il decreto sottoscritto nella stessa giornata del 3 dicembre dal Presidente del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, vengono definite l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA, centro di coordinamento nazionale attivo presso il Dipartimento della Protezione Civile.

L'emanazione della direttiva formalizza un modello di gestione dell'emergenza messo a punto negli ultimi anni e rappresenta uno strumento importante per tutte le diverse componenti e strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che attuando puntualmente gli indirizzi operativi in essa contenuti potranno assicurare un'efficacia sempre maggiore dell'azione della macchina della protezione civile.

A tal fine, **in occasione di eventi** naturali o connessi con l'attività' dell'uomo che per intensità ed estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, così come rispettivamente definito all'art. 2, comma 1, **lettera b) e lettera c)**, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, **le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e quelle delle province, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi** nonché, in caso di emergenza, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, **attuano**, oltre a quanto previsto dalle proprie procedure, le **seguenti disposizioni**.

- quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero già avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione a Sistema previa verifica dell'attendibilità delle informazioni, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali;
- informano Sistema relativamente agli interventi già effettuati o previsti, indicandone tipologia, località, tempistica e risorse impiegate;
- verificano le proprie risorse disponibili e ne informano Sistema, indicandone caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego;
- comunicano a Sistema eventuali necessità di concorso o supporto nell'intervento;
- mantengono i contatti con Sistema fino alla conclusione della situazione in atto ed inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento provvedendo ad aggiornare immediatamente Sistema;
- su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile, predispongono un report contenente la sintesi delle attività svolte.

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, a meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, **deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.)** dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale.

Tenuto conto che il nostro territorio e' caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali, **e' necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni**, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.

A **livello comunale**, così come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza.

In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale e **chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio** (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:

- ❖ **l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione** (laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza);
- ❖ **l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;**
- ❖ **l'assistenza sanitaria ai feriti;**
- ❖ **la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio** alternativo alla popolazione «**senza tetto**»;
- ❖ **la continua informazione alla popolazione** sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
- ❖ **il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;**
- ❖ **il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.**

**In funzione dell'intensità' e dell'estensione dell'evento**, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, **si attiveranno sul territorio**, ai diversi livelli di responsabilità, **i centri operativi e di coordinamento** presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

A **livello provinciale**, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di:

- valutare le esigenze sul territorio,
- impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili,
- definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.

Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.

Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità e' attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, **tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia** in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, **le principali funzioni operative risultano così attribuite:**

**il Prefetto e' responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci;**

**il Presidente della Provincia e' responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento.**

**Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata**, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni

relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e Sistema.

In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l'attività dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, si attivano Centri Operativi intercomunali (quali i Centri Operativi Misti - C.O.M.), ubicati in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali afferiscono uno o più comuni.

L'attivazione di tali Centri e' in capo all'autorità responsabile del C.C.S. a meno della nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile.

A **livello regionale** ciascuna Regione interessata dall'evento assicura:

- ❖ l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;
- ❖ la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito nei Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;
- ❖ l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo ed indotto, la verifica di potabilità delle acque e gli interventi di bonifica ambientale;
- ❖ la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;
- ❖ la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori.
- ❖ l'impiego dei beni di prima necessità per garantire l'assistenza alla popolazione stoccati presso i CAPI di competenza regionale.

Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.

Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo DI.COMA.C.), la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale.

La sala operativa regionale, che deve assicurare in emergenza l'operatività h24, garantisce a Sistema l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunica la tipologia e l'entità delle risorse nazionali necessarie per integrare quelle territoriali, e mantiene il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale.

In conclusione e ad ogni buon conto, **il modo migliore per far funzionare la protezione civile sul territorio - dopo la modifica del Titolo V della Costituzione – e nell'incertezza determinatasi per via di un quadro normativo tanto complicato circa la competenza sulle emergenze, la soluzione organizzativa ottimale sotto il profilo operativo non può che ricercarsi nella collaborazione tra tutte le amministrazioni operanti sul territorio, in modo da realizzare un sistema integrato di protezione civile e quindi di fornire ai cittadini un intervento efficace, tempestivo e moderno ma soprattutto ben coordinato e in grado di valorizzare i singoli apporti di ciascuna componente del sistema complessivo.**



## **0.1.0 - LA PROTEZIONE CIVILE DOPO la LEGGE 100 del 12 luglio 2012 (Riordino Protezione Civile)**

Nel 2012 è stata pubblicata la L. 12 luglio 2012, n. 100 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.

La legge di conversione, di fatto, modifica quasi del tutto l’originario decreto-legge n. 59 e corregge l’errore madornale dell’articolo 1, comma 1, lettera a) dell’originario testo del D.L. n. 59/2012 che, di fatto, introduceva alcune modifiche all’articolo 1 della L. n. 225 che, in verità, non poteva essere modificato in quanto era stato già precedentemente abrogato dall’articolo 87 del D.lgt. 30 luglio 1999, n. 300.

È meglio stendere un velo pietoso sull’approssimazione con cui vengono, ormai, definiti i testi di legge e, per esempio, che il decreto-legge, così come convertito dalla legge n. 100/2012, è notevolmente diverso dal testo originario ed inserisce numerose modifiche alla legge 24/02/1992, n. 225 recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”.

Con le modifiche introdotte termina, definitivamente, il periodo della super-Protezione civile che aveva raggiunto l’apice sotto la guida di Guido Bertolaso, che aveva avuto modo di occuparsi anche di Grandi Eventi (G8, funerali di Papa Wojtyla, ...).

Con il nuovo testo della citata L. n. 192/1992, l’ambito d’azione del Dipartimento viene limitato alla “previdenza e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio”.

Di notevole importanza la modifica della lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della legge n. 225/1995 con la precisazione che le calamità naturali devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari ma da impiegare (è questa la novità) durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Al fine di evitare gli stati di emergenza “eterni” il nuovo limite massimo stabilito alle gestioni commissariali è limitato a 90 giorni con possibilità di rinnovo per altri 60 giorni, così come previsto al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge n. 225/1992.

Per quanto concerne, poi, le Ordinanze, nel comma 2-bis dell’articolo 5 della legge n. 225/1992, viene precisato che soltanto quelle emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci mentre, successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze devono essere emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

Successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può alzare l’imposta regionale della benzina di cinque centesimi per litro. Viene, anche, disposto il passaggio ai vigili del fuoco della flotta aerea di Stato contro gli incendi boschivi.

Un’ultima assurdità è possibile rilevarla nel comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 59 nel testo convertito dalla legge n. 100/2012 con cui viene previsto che sul sito della Protezione civile vengano rese disponibili le informazioni sugli appalti per i Grandi eventi; si tratta di una misura non compatibile con il nuovo assetto della Protezione civile visto che i grandi eventi scompaiono dall’elenco delle competenze della Protezione civile.

Tutto il decreto-legge n. 59/2012, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 100/2012, va, dunque, nella direzione del contenimento della spesa e nel cercare di evitare i grandi sprechi ed i danni economici che sono più volte scaturiti da provvedimenti speciali che, in certi casi, non erano legati ad eventi speciali e che consentivano la deroga dalle ordinarie leggi sui lavori pubblici con varianti su varianti che non sarebbero mai state approvate in regime di legislazione ordinaria.

Comunque, la recente integrazione legislativa, ha comportato la necessità di un radicale esame dell’esistente Piano Comunale/intercomunale di Protezione Civile la cui approvazione risaliva all’anno 2010.

È appena il caso di ricordare che il piano di protezione civile, opportunamente modificato ed integrato, costituisce lo strumento operativo di sintesi per l’adozione di provvedimenti inerenti al primo soccorso, alla predisposizione dei piani d’emergenza, all’utilizzo del volontariato, all’informazione della popolazione sui rischi del territorio e alla preparazione degli interventi operativi in caso di emergenza.

Inoltre, la legge 12 luglio 2012 n. 100, innova l’iter d’approvazione del “piano d’emergenza comunale”, demandando l’approvazione del documento in via esclusiva al Consiglio Comunale, ciò per diffonderne i contenuti ed ottenere una maggior convergenza politica.

Il piano di emergenza comunale diventa ancora di più un documento pubblico, che DEVE essere conosciuto dall’amministrazione, dal volontariato di p.c. e dalla popolazione.

In particolare, la nuova legge stabilisce che i Piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza in materia di Protezione Civile, con specifico riferimento a quelli previsti dall’art. 15, comma 3 bis, ed a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di Protezione Civile.

Anche gli « eventi a rilevante impatto locale » (sagre, feste, manifestazioni sportive, ...), introdotti dalla Dir. PCM del 9/11/2012 dovranno essere previsti ed analizzati nel piano di emergenza comunale, per consentire l’impiego del volontariato.

## 0.2. - NORMATIVA REGIONALE

Come precedentemente accennato, con il progressivo passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni (Decreto Legislativo 112/98, Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione Italiana) la Regione ha assunto maggiori poteri e responsabilità anche nel campo della Protezione Civile, primo fra tutti la potestà legislativa. La Regione Lombardia ha approvato nel 2004 il “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”.

Il Testo Unico, tra le altre cose, definisce il ruolo della stessa Regione, che coordina l’organizzazione e cura l’attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo in particolare le seguenti attività:

- previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;
- partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998;
- superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità .

La Regione, nell’ambito delle proprie attività, cura in particolare:

- l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile;
- la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare riferimento agli eventi di cui all’art. 2, lettera b), della Legge 225/1992;
- le attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale;
- l’individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da eventi calamitosi e dall’esercizio di attività industriali o di altre attività ad alto rischio;
- la realizzazione e la gestione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività dell’uomo;
- la diffusione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso l’istituzione di corsi di formazione ed altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione;
- l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il Presidente della Regione, in caso necessario (evento giustificato per dimensione e gravità), può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza allo Stato con la conseguente messa in atto di tutte le misure straordinarie per il superamento dell’emergenza.

La protezione civile della Regione Lombardia si è dotata nel tempo di una serie di strutture quali:

- **Unità di Crisi Regionale:** è un organismo di supporto che opera in caso di emergenza per dare soluzioni alle problematiche legate alla gestione dell’evento calamitoso. E’ costituita da personale regionale, da tecnici delle strutture statali di protezione civile nonché da forze di volontariato di protezione civile.
- **Sala Operativa H24:** E’ il riferimento principale di assistenza a Comuni e Province in particolare durante l’emergenza, esercita il ruolo di interazione tra il livello regionale e il livello nazionale (Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri).
- **Centro Funzionale Monitoraggio Rischi (CFMR):** attivo presso la Sala Operativa regionale, si occupa del monitoraggio dei rischi sulla base delle procedure disciplinate dalla Direttiva regionale sull’allertamento. Il CFMR, in particolare, ha il compito di:
  - sviluppare valutazioni sull’evoluzione dei fenomeni meteo e degli effetti al suolo (criticità);
  - predisporre e diramare gli Avvisi di Criticità (allerte);
  - supportare le decisioni delle Autorità di Protezione Civile, nelle fasi di allerta e di gestione dell’emergenza.
- **Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile (CMR):** è una risorsa regionale di “pronto intervento”, composta da mezzi e uomini appartenenti a Regione, Enti del Sistema Regionale, Enti Locali, Associazioni di volontariato, che si attiva in tempi brevi al fine di prestare soccorso immediato alle popolazioni in caso di calamità.

## **STER di Regione Lombardia**

Lo STER (*Sede Territoriale Regionale - ex Genio Civile*) costituisce un presidio territoriale della Regione Lombardia presso le Province. In particolare lo STER dispone di una struttura in grado di fornire supporto tecnico in ambito di protezione civile, in particolare:

- si occupa dell'istruttoria, della consulenza e dell'assistenza tecnica agli Enti Locali in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale;
- gestisce il Reticolo Idrico Principale – servizio di Polizia Idraulica: vigilanza, rilascio concessioni demaniali riguardanti le derivazioni, estrazione di materiale ed interventi in alveo, servitù, autorizzazioni agli scarichi, etc.
- si occupa della tutela della pubblica incolumità in caso di calamità naturali o eventi che comportano pericolo per i cittadini, anche attraverso opere di pronto intervento a fronte di situazioni di rischio idrogeologico e geologico;
- si occupa di normativa sismica con verifica di agibilità in caso di immobili e manufatti lesionati.

## **LA PREFETTURA – U.T.G. (Ufficio Territoriale di Governo)**

La Prefettura U.T.G. è un organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del Governo in ogni provincia. Nel caso di eventi che non possono essere affrontati con i mezzi e le risorse del Comune, (eventi di tipo "b" e "c" della legge 225/1992) il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto, che adotta i procedimenti di competenza. Il Prefetto dirige i servizi di soccorso e di assistenza, coordinando le attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, enti e ditte private attraverso le seguenti Strutture di Comando e Controllo:

- CCS - Centro coordinamento soccorsi;
- SOU - Sala operativa Unica di livello Provinciale;
- COM - Centri operativi Misti.

La Prefettura inoltre:

- predispone i Piani di Emergenza Esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante.
- predispone piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili;
- predispone esercitazioni di protezione e difesa civile;
- si occupa del funzionamento del Comitato Provinciale di Difesa Civile;
- si occupa della compilazione di liste degli obiettivi sensibili;
- si occupa della bonifica di ordigni residuati bellici;
- autorizza l'esercizio di sorgenti radioattive e pianificazioni di emergenza relative a impianti e attività che impiegano radiazioni nucleari;
- organizza iniziative di formazione e informazione in materia di protezione e difesa civile e di educazione alla sicurezza.

## **LA PROVINCIA**

La Provincia ha diversi compiti in ambito di Protezione Civile che le sono stati attribuiti dalle norme di livello nazionale (la L225 del 1992 e s.m.i. e il D.lgs. 112 del 1998) e Regionale (Legge Regionale 16 del 2004) in particolare:

- Nei casi di emergenza di protezione civile per eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, il Presidente della Provincia d'intesa con il Prefetto, è autorità di protezione civile e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione;
- in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale, è tenuta ad attivare i servizi urgenti, anche di natura tecnica secondo le proprie competenze;
- è tenuta a coordinare le organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso.
- rileva, raccoglie ed elabora i dati necessari alle attività di Protezione Civile;
- redige i programmi provinciali di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza provinciali, in armonia con i programmi ed i piani nazionali e regionali;
- è di supporto tecnico-scientifico, di raccordo conoscitivo e informativo ed espleta un servizio di monitoraggio e sorveglianza.

## Comitato Provinciale di Protezione Civile

La Provincia, tramite il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, ai sensi dell'art 13 della L. 225/92, presiede il Comitato Provinciale di Protezione Civile che è costituito da:

- Prefetto o suo rappresentante;
- Direttore del Settore Protezione Civile della Provincia o suo delegato;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
- Un rappresentante dell'AIPO – Agenzia Interregionale per il Po;
- Un rappresentante del Comandante Gruppo Carabinieri di Monza;
- Un rappresentante del Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Como;
- Un rappresentante del Comandante Sezione Polizia Stradale di Como;
- Un rappresentante dello STER (Sede Territoriale Regione Lombardia);
- Un rappresentante dei Volontari di Protezione Civile;
- Un rappresentante della CRI;
- Un rappresentante dell'AREU-118;
- Un rappresentante dell'ARPA;
- Un rappresentante dell'ASL

E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i Rappresentanti di Enti ed Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e ogni figura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare ovvero la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici.

Il Comitato assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

## COMUNI

La **legge 100/2012** ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e periodicamente aggiornati.

Il sindaco:

- assume la direzione e coordinamento del soccorso alla popolazione dandone immediata comunicazione al Prefetto, alla Provincia e alla Regione. Per tali compiti il Sindaco può avvalersi dei Vigili del Fuoco o di associazioni di volontariato comunali o intercomunali
- istituisce una struttura comunale di protezione civile, anche formando un gruppo comunale o convenzionandosi con una associazione
- provvede alla realizzazione di un piano comunale di emergenza, anche associandosi con altri comuni e garantirne l'approvazione in Consiglio Comunale nonché l'aggiornamento periodico;
- dotarsi di una Struttura di Protezione Civile al fine di fronteggiare eventi di livello locale;
- predisporre e coordinare la raccolta e aggiornamento dei dati e la loro trasmissione agli enti superiori;
- provvedere alle attività di previsione e prevenzione contemplate nei programmi e piani regionali e provinciali;
- provvedere ad una comunicazione chiara e diretta alla popolazione dei rischi presenti sul territorio comunale e conseguente divulgazione del piano comunale;
- disporre l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale;
- garantire la lettura degli avvisi di criticità (allerte) H24.
- provvede alla raccolta dati ed istruttoria delle richieste di risarcimento per danni ad infrastrutture, beni privati, insediamenti produttivi a seguito di evento calamitoso

La legge regionale indica anche quali sono le responsabilità operative ed amministrative in caso di evento, indicando come autorità di protezione civile per il territorio di competenza:

- il Sindaco
- il Presidente della Provincia
- il Presidente della Giunta Regionale

Queste figure lavorano di concerto con le forze statali, in particolare con le Prefetture, e si occupano sia della parte operativa (soccorsi), sia della parte di comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.

## 0.2.1 “Testo unico in materia di protezione civile” - L. R. 22 maggio 2004 n. 16

L'organizzazione del sistema di protezione civile in Regione Lombardia si basa sulla [L. R. 22 maggio 2004](#), n. 16 "Testo unico in materia di protezione civile", che definisce le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.

Il TUPC, approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale il 18 maggio 2004, è formato da undici articoli che riprendono, in parte innovando, la legge regionale 54 del 1990 e le disposizioni inerenti la protezione civile contenute nella legge regionale 1 del 2000 (abrogate insieme ad altri articoli e commi di cinque leggi regionali), leggi entrambe approvate precedentemente alla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione.

Le disposizioni del Testo Unico di Protezione Civile si applicano solo agli eventi di livello locale e regionale così come definiti dall'art. 2 **lett. a) e b)** della legge 225 del 1992.

**Il Testo Unico** disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e i beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Le principali cause di rischio, sia naturali sia determinate dall'attività umana, sono (Art. 1, c. 2):

- a) eventi sismici;
- b) alluvioni e nubifragi;
- c) dissesti idrogeologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;
- d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;
- e) incendi di rilevante entità;
- f) incidenti di impianti industriali;
- g) radiazioni nucleari;
- h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale.

### Funzioni dei comuni singoli o associati

Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione.

Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, **i comuni**:

- a)** si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- b)** curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal **D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali;
- c)** curano l'attivazione dei primi soccorsi e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- d)** dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali;
- e)** curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- f)** provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

## Coordinamento e integrazione delle forze operative

Al fine di garantire il più rapido ed efficiente soccorso alle popolazioni in situazioni di emergenza, la Regione programma, nell'ambito del convenzionamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le province competenti, la dislocazione integrata e capillare sul territorio regionale di distaccamenti di vigili del fuoco volontari.

Con le stesse finalità i comuni possono organizzare sul proprio territorio, d'intesa con la Provincia, la Regione e la direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gruppi specializzati di volontari di protezione civile, denominati nuclei di pronto intervento, con il compito di prestare un primo soccorso tecnico urgente.

## Responsabilità operative e amministrative

Ferme restando le **competenze del sindaco**, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, **il presidente della Provincia e autorità di protezione civile** e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è altresì responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.

A livello regionale, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, **il Presidente della Giunta regionale e autorità di protezione civile** e responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate, di concerto con i prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.

## Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto o imminenti ovvero su richiesta dello Stato nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lett. b), del D.lgs. 112/1998.

Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del D.lgt. 112/1998.

## 0.2.2 Procedure di allerta e nuova classificazione allarmi

In data 27 gennaio 2009 è stata pubblicata sul B.U.R.L. la nuova "Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del **sistema di allerta per i rischi naturali** ai fini di Protezione Civile" (**D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8/8753**).

la suddetta direttiva viene sostituita dalla "**Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile**" (D.G.R. n. X/4599 del 17/12/2015) (\*). Viene stabilito altresì che **rimangono in vigore le disposizioni contenute nel Titolo II** della direttiva approvata con d.g.r. n. 21205 del 24 marzo 2005 riguardanti le "Procedure d'emergenza" i cui contenuti vengono di seguito richiamati:

### Art. 4 - Emergenze locali ed emergenze complesse

**4.1.** In generale, qualsiasi evento emergenziale è affrontato dalle forze locali, secondo le vigenti normative nazionali, in primo luogo dai cosiddetti «*first responders*», cioè Vigili del Fuoco, 118-Ambulanze, Polizia.

Le tre forze primarie sopra indicate sono coordinate localmente - secondo le procedure attualmente in vigore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - dal ROS dei WF, e possono essere considerate, nel loro insieme, un primo «Posto di Comando Avanzato» (PCA).

(\*) viene ampiamente trattata nel parte riguardante " **4. La gestione dell'emergenza**".

**4.2.** Qualora l'evento - soprattutto se di natura idrogeologica - minacci di superare il livello locale, è necessario attivare un livello superiore di attivazione e di coinvolgimento di forze operative ed enti pubblici.



In Questo caso, si può assumere che si stia passando dal livello di evento «di tipo a)» secondo l'art. 2 della l. 225/92, a quello «di tipo b), più comunemente definito evento di protezione civile».

**4.3.** Il passaggio di scala non è sempre evidente né sufficientemente lento da consentire di assumere tutte le decisioni in modo ordinato. Per questo motivo è necessario che qualsiasi evento localizzato di tipo idrogeologico venga immediatamente segnalato, da chiunque intervenga sul luogo dell'evento (in particolare WF e 118), al proprio Comando o Coordinamento provinciale, che a sua volta informerà, nell'ordine, nell'arco dei pochi minuti tecnicamente necessari:

- a) il Sindaco del Comune interessato, ovvero il ROC, o -in caso di non reperibilità H24 - il Comandante della Polizia Locale del Comune o dell'Associazione di Comuni della zona;
- b) la Sala Operativa Provinciale unificata Prefettura -Provincia (se esistente), ovvero la Prefettura;
- c) la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile (a Milano - tel. 800.061.160).

**4.4.** In mancanza di risposta dai livelli a) e b) del precedente comma 4.3, occorre senza indugio informare - segnalando anche questo inconveniente - il livello c).

**4.5.** È comunque necessaria una costante e tempestiva informazione nei confronti della Sala Operativa Regionale, che è l'unico punto di costante monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica a livello regionale e di bacino, quindi in grado di inquadrare tutti i segnali provenienti dal territorio in un contesto più ampio, e di disegnare una situazione reale degli eventi in corso. È possibile, in altre parole, verificare l'effettivo svolgersi di fenomeni ed effetti al suolo previsti, confrontarne la portata con altri eventi a monte o a valle, assestare le previsioni ulteriori, assumere decisioni di più ampio livello per eventuali attivazioni di altre forze operative.

## **Art. 5 - Organismi di Governo dell'Emergenza**

**5.1.** Se l'evento lo richiede, in brevissimo tempo deve essere possibile far crescere il meccanismo di risposta all'emergenza in termini qualitativi e quantitativi, sotto il governo delle «unità di crisi» di volta in volta necessarie:

- a) l'UCL (Unità di Crisi Locale) se l'evento resta confinato a livello comunale, sotto il coordinamento del Sindaco; la sua composizione è stabilita dalla Direttiva Regionale sulla Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, approvata con **D.G.R. 12200 del 21 febbraio 2003**;
- b) il COM (Centro Operativo Misto) e il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) a livello provinciale, sotto il coordinamento del Prefetto, di concerto con il Presidente della Provincia; la loro composizione è disposta con decreto del Prefetto;
- c) l'UCR (Unità di Crisi Regionale) se l'evento è di livello regionale, sotto il coordinamento del Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Prefetti delle province interessate e con le Autorità Provinciali. La sua composizione è stabilita con decreto dirigenziale della Regione Lombardia.

## **Art. 6 - Compiti del Comune**

**6.1.** Il Sindaco assume il comando delle operazioni complessive, ovviamente lasciando ai responsabili operativi del soccorso (ROS, solitamente un Vigile del fuoco o un sanitario del servizio 118) in prossimità del luogo dell'evento di prendere tutte le decisioni operative del caso.

**6.2.** Il Sindaco in particolare attiva - se del caso - i volontari di protezione civile del proprio gruppo comunale oppure dell'associazione con la quale si è convenzionato.

**6.3.** Il Sindaco comunque deve convocare rapidamente l'UCL (Unità di Crisi Locale, prevista dall'attuale DRPEEL), e con essa prendere il controllo della situazione, facendo in modo che tutte le forze sul terreno comunichino con l'UCL (presso la sede comunale, se dotata delle idonee attrezzature di comunicazione di emergenza), e assumano comportamenti coordinati dall'UCL stessa.

**6.4.** Di ogni attività deve sempre essere data puntuale e immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione (sala operativa della Protezione Civile regionale), e alla Prefettura, per l'eventuale attivazione di forze supplementari (principio di sussidiarietà, ma anche di progressività).

**6.5.** L'UCL, appena costituita, mette in atto le procedure previste dal piano di emergenza comunale, curando in primo luogo la messa in sicurezza delle persone, quindi degli animali e dei beni, e insieme mirando a ristabilire a] più presto condizioni normali di vita, ripristinando con procedure di urgenza la viabilità, i trasporti, le comunicazioni, i servizi essenziali, e disponendo studi urgenti e attività di monitoraggio per le fonti di pericolo ancora attive o potenzialmente attivabili.

## **Art. 7 - Compiti della Provincia**

**7.1.** Fermo restando il principio generale di modularità -e di sussidiarietà - dell'intervento di cui alle premesse della presente Direttiva, in emergenza la Provincia, di concerto con la Prefettura, mobilità e coordina, se richiesta dagli Enti locali interessati o dalle strutture di comando e controllo locali (UCL - PCA), tutte le forze disponibili in ambito provinciale, ad esempio i volontari delle organizzazioni iscritte all'albo e classificate «operative»; fermo restando che sulla scena dell'evento resta unico responsabile degli interventi il Sindaco del Comune interessato, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale (UCL).

**7.2.** Ricorrendone i presupposti, la Provincia partecipa al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e/o ai COM (Centri Operativi Misti) ritenuti necessari, il primo nel capoluogo, presso la sala operativa della Prefettura - UTG; i secondi, a discrezione del Prefetto, e comunque di concerto con il Presidente della Provincia, possono essere dislocati in prossimità del luogo dell'evento calamitoso.

**7.4.** Di ogni attività deve essere data puntuale e immediata comunicazione alla Regione (sala operativa della Protezione Civile regionale), per l'eventuale attivazione di forze supplementari (principio di sussidiarietà, ma anche di progressività).

**7.5.** Il CCS (o il COM), appena costituito, mette in atto le procedure previste dal piano di emergenza provinciale, analogamente che per il Comune.

## **Art. 8 Il Coordinatore di Emergenza (Emergency Manager)**

**8.1.** Il Coordinatore di Emergenza, o *Emergency Manager*, è un tecnico abilitato a seguito di apposito corso di formazione accreditato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, superato con esito positivo, e iscritto all'elenco dei Coordinatori di Emergenza tenuto dalla Regione Lombardia su base provinciale.

**8.2.** Il suo compito è supportare le Autorità di Protezione Civile nel coordinamento degli interventi tecnici di gestione dell'emergenza a livello di UCL, COM e CCS.

**8.3.** Il Coordinatore di Emergenza deve essere necessariamente un dipendente di Pubblica Amministrazione, per i profili di responsabilità che assume nell'esercizio della sua attività, ed è posto - per la durata del suo incarico in emergenza -alle dirette dipendenze dell'Autorità di Protezione Civile.

## **Art. 9 - Attivazione delle organizzazioni di volontariato**

**9.1.** In caso di emergenza ovvero in fase di preallarme o allarme per rischio idrogeologico disposto dalla Regione Lombardia, le organizzazioni di volontariato (associazioni e gruppi comunali e intercomunali) possono essere attivate, di norma:

- a)** dal Sindaco del Comune interessato dall'evento in atto o probabile, in quanto autorità comunale di protezione civile ex art. 11 1.225/1992;
- b)** dal Presidente della Provincia o suo delegato, in quanto autorità di protezione civile a livello provinciale ex art. 7 L.R. 16/2004;
- c)** dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, in quanto autorità di protezione civile a livello regionale, ex art. 7 L.R. 16/2004.

**9.2.** Di norma, salvo deroga disposta con decreto temporaneo dal Presidente della Giunta Regionale per casi di emergenza prolungata, il Sindaco di un Comune può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio del suo Comune, o quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di darne comunque immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore \*.

**9.3.** A livello provinciale, il Presidente della Provincia o suo delegato può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio della sua Provincia, ovvero quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di coordinarsi con i Sindaci dei Comuni interessati, e di darne comunque immediata comunicazione alla Regione e al Prefetto, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore \*.

**9.4.** A livello regionale, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio regionale, ovvero quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato

convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di coordinarsi con i Presidenti delle Province interessate, e di darne comunque immediata comunicazione al Dipartimento Protezione Civile nazionale, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore\*.

**9.5.** Nel caso di evento per il quale subentri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 L. 225/92, la capacità di attivazione delle organizzazioni di volontariato resta in capo:

- a) al Sindaco, come sopra indicato;
- b) al Prefetto, in quanto rappresentante del Governo, ai sensi della L. 225/92;
- c) al Dipartimento Protezione Civile nazionale ai sensi della L. 225/92 e della L. 401/2001.

**9.6.** In tale ultima condizione (stato di emergenza nazionale), tutti gli oneri di utilizzo del volontariato sono a carico dello Stato, a partire dalla data dichiarata di inizio dell'emergenza e fino alla data dichiarata di fine dell'emergenza.

*\* = Fino all'approvazione di apposita intesa con i competenti Organi dello Stato, la procedura indicata è sospesa, e si applica il d.p.r. 194/2001 con le procedure attualmente in vigore per i rimborsi alle organizzazioni di volontariato e ai datori di lavoro.*

### **Art. 10 - Nuclei di Pronto Intervento (N.P.I.)**

**10.1.** In ambito comunale o di associazione fra Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 l.r. 16/2004, è possibile la costituzione di Nuclei di Pronto Intervento per il soccorso tecnico urgente, per le situazioni di emergenza «di tipo a)» ex art. 2 l. 225/92.

**10.2.** La costituzione di un NPI deve essere richiesta dal Sindaco alla Regione Lombardia se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) si tratti di un Comune in cui non è presente alcuna struttura dei Vigili del Fuoco;
- b) il Distaccamento WF o il Comando Provinciale più vicino siano situati a una distanza tale che i mezzi di soccorso WF impieghino oltre 20 minuti - in situazioni di emergenza- per intervenire nell'area comunale e nelle sue adiacenze;
- c) il Comune sia baricentrico o in posizione strategica rispetto a un ampio numero di altri Comuni in cui ricorrano le condizioni a) e b);
- d) il Comune disponga sul proprio territorio o su quello di Comuni della zona di un'associazione di volontariato di protezione civile, ovvero di un gruppo comunale o intercomunale, iscritta alla sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, che sia formalmente operativa;
- e) l'associazione o il gruppo autorizzino i loro associati o componenti idonei a formare il NPI, che sarà dipendente dal Comune;
- f) i volontari si dichiarino disponibili a seguire il corso di formazione svolto da personale VVF presso una scuola accreditata dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, accettando il Regolamento in vigore per i Vigili del Fuoco Volontari, e quindi dovendo risultare verificati i requisiti psicofisici e attitudinali ivi previsti;
- g) il Comune si impegni a reperire una sede idonea ad ospitare il NPI e relativi mezzi e attrezzature;
- h) il Comune si impegni a sostenere le spese di esercizio dei mezzi, delle attrezzature e delle divise dei volontari del NPI, la cui prima dotazione è a carico della Regione Lombardia.

**10.3.** La Regione Lombardia provvede ad acquisire l'intesa della Provincia e della Direzione Regionale WF.

**10.4.** In caso di esito positivo, i volontari individuati dal Comune saranno chiamati a seguire il corso di formazione previsto, e a conseguire l'abilitazione per il «primo soccorso tecnico urgente».

**10.5.** Il Comune individuerà l'immobile sede del NPI e provvederà all'attivazione delle linee telefoniche e degli allacciamenti ai pubblici servizi.

**10.6.** Una volta dichiarata l'operatività con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Direzione Regionale dei WF, il NPI potrà intervenire - su chiamata del servizio 115 ovvero del Sindaco interessato - per le seguenti tipologie di eventi:

- a) incidenti stradali;
- b) incendi di appartamenti e piccoli condomini, fattorie e simili;
- c) altre situazioni di emergenza di limitata entità; d) emergenze idrogeologiche di limitata entità.

**10.7.** Sono esclusi gli interventi di maggiori dimensioni, e su incidenti di tipo chimico-industriale, o NBCR, per i quali si rende indispensabile l'intervento di strutture WF.

### **0.2.3 D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” (L.R. 16/2004 - art. 7, comma 11)**

Oltre al “Testo unico in materia di protezione civile”, il riferimento per l’organizzazione del servizio comunale di protezione civile è dettato dalle “Direttive regionali per la pianificazione di emergenza degli Enti locali” (D.G.R. VI/46001 del 28 ottobre 1999), riviste una prima volta nel 2003 (D.G.R. VII/12200 del 21 febbraio 2003) ed aggiornate con la [D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007](#) “Direttiva Regionale per la Pianificazione di emergenza degli Enti locali”

Questa direttiva rappresenta uno strumento tecnico ed operativo, che racchiuda in un solo documento tutte le indicazioni necessarie alla stesura di un piano di emergenza maggiormente rispondente alle reali necessità degli Enti locali, che rappresentano il primo gradino della risposta ad un’emergenza.

Come accennato, il servizio nazionale di protezione civile è regolato dalla **L. 225/92** che assegna al Sindaco il compito della prima gestione dell’emergenza sul territorio di competenza, nello spirito del principio di sussidiarietà, secondo cui la prima risposta al cittadino deve essere fornita dall’istituzione ad esso territorialmente più vicina.

Inoltre, la **L. 265/99**, art. 12, ha trasferito al Sindaco il dovere di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile.

Deve essere sottolineato come alcune norme più generali, relative all’attività degli Enti locali (**D.M. 28/05/93**, art. 1; **D.Lgs. 267/2000**) introducono il concetto fondamentale che il **servizio protezione civile comunale rientra nel novero dei servizi essenziali erogati al cittadino**. Alla luce di ciò, il Piano di Emergenza Comunale rappresenta lo strumento principale a disposizione del Sindaco per fornire questo servizio.

Il D.Lgs. 112/98, art. 108, punto c), suddivide in dettaglio le competenze nella redazione dei piani di emergenza, a livello comunale ed intercomunale, prevedendo un ruolo di coordinamento da parte delle comunità montane nel territorio di competenza, in merito alla stesura del piano di emergenza intercomunale.

Riassumendo, le competenze previste in materia di pianificazione di emergenza sono suddivise come segue:

#### ***L’attività di indirizzo normativo compete:***

- al Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale;
- alla Regione per i livelli regionale e locale.

#### ***L’attività di pianificazione (redazione dei Piani di Emergenza) compete:***


- al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali;
- alle Province, per i piani provinciali;
- ai Comuni, anche in forma associata, per i piani comunali;
- alle Comunità Montane per i Piani intercomunali in aree montane.

#### ***L’attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete:***

- al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92, per il territorio di competenza;
- al Prefetto ed al Presidente della Provincia, secondo le competenze, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, L. 225/92;
- al Dipartimento Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera c), comma 1, art. 2, L. 225/92.

Il principale riferimento in materia di pianificazione di emergenza è rappresentato dal “**Metodo Augustus**”, pubblicato dal Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1997, anche se mai ufficializzato con atto normativo. Il “Metodo Augustus” mette al centro dell’obiettivo l’approfondita analisi territoriale, necessaria ad individuare il contesto in cui deve operare il modello di intervento, gestendo le risorse umane e materiali a disposizione.

## Compiti degli Enti pubblici territoriali e di governo



Fonte: De Bernardinis B. "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" Convegno "Il Sistema nazionale e regionale di allertamento per al gestione del rischio idrogeologico e idraulico", Bologna, 23 febbraio 2004.

#### **0.2.4 d.g.r. n. 7243 del 08/05/2008 PRIM - Il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori**

Per la predisposizione del piano di protezione civile si è tenuto conto di quanto determinato nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori) che è una versione più attuale del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, di cui all'art. 4, 10° comma, della L.R. 16/2004.

Il PRIM è stato elaborato nel corso del 2006-2007 e con riferimento al quadriennio 2007-2010.

PRIM considera due principali categorie di rischio definite in base alla loro natura e frequenza:

- **rischi maggiori**, ovvero frequenti o probabili, naturali o tecnologici, antropici: idrogeologico, sismico, industriale, meteorologico, incendi boschivi
- **rischi di incidenti o eventi socialmente rilevanti**: incidenti stradali, incidenti sul lavoro, sicurezza urbana

Per ciascuno dei rischi considerati si sono approfondite le possibili relazioni valutando la possibilità di effetti domino o di influenza reciproca al fine di individuare potenziali livelli di pericolosità per specifiche aree territoriali.

Nell'osservanza della normativa di settore, specificatamente la legge 225/1992 e la legge regionale 16/2004, è stato avviato il percorso di aggiornamento del "Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (P.R.I.M.)". A tal fine è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale con decreto n. 11706 del 6 dicembre 2013. La norma prevede la presentazione di uno stato di avanzamento biennale al Consiglio Regionale.

Attualmente è uno strumento conoscitivo che permette di analizzare i rischi sopraelencati presenti sul territorio sia in maniera singola che integrata ed è costituito dagli studi analitici dei rischi e da 14 allegati cartografici di dettaglio che classificano con indici di rischio tutto il territorio regionale. L'aggiornamento è rafforzato dal PRS 2013-2018, il cui intento è quello di costituire un supporto fondamentale alla prevenzione dei rischi, in ragione della necessità di "approntare risposte sempre più incisive in grado di scongiurare il verificarsi di vittime e di limitare i danni a strutture pubbliche e private, che si traducono in costi sociali a carico di tutta la collettività".



### 0.3. – STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

La struttura del piano di emergenza è quella determinata nella “direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali” (D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007) ovvero:

⊙ raccolta dei **dati territoriali ed infrastrutturali** e la loro rappresentazione su una o più carte a scala adeguata, per consentire una visione di insieme dell’area interessata, ma allo stesso tempo permettere di comprendere le caratteristiche del territorio:

- **centri abitati**
- **insediamenti produttivi e turistici**
- **infrastrutture di trasporto**

⊙ intreccio tra le caratteristiche infrastrutturali e la pericolosità legata ai fenomeni previsti

⊙ realizzazione **degli scenari di evento**, distinti per:

- **tipologia di rischio**
- **livello di intensità ipotizzata dei fenomeni**

⊙ Combinazione per ciascuno scenario, o successione di scenari, un **modello di intervento**, ove possibile agganciato a soglie di allarme con indicazione dell’Unità di Crisi Locale, descritta nel dettaglio, con individuazione delle figure che la compongono ed i ruoli e le responsabilità di ciascuna, in ogni fase del processo di gestione dell’emergenza.

⊙ realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto digitale, al fine di rendere più agevole l’aggiornamento, la distribuzione e la consultazione del Piano anche in situazioni disagiati

⊙ Predisposizione degli allegati contenenti:

- l’elenco delle persone coinvolte nella **gestione dell’emergenza** (Unità di Crisi Locale, volontari di protezione civile, funzionari dell’Amministrazione Comunale che ricoprono ruoli strategici ed utili in emergenza – anagrafe, ufficio tecnico, ...),
- l’elenco delle risorse esterne con i relativi contatti e di mezzi ed attrezzature disponibili al momento della stesura del piano (ditte convenzionate).
- modelli di provvedimenti d’urgenza (Ordinanze Sindacali) e di comunicazioni, sia istituzionali che dirette alla popolazione.

⊙ **individuazione, una volta predisposto il piano di emergenza** e nella fase di pianificazione, all’interno dell’amministrazione comunale, **di una figura responsabile** (persona o ufficio), che dovrà garantire l’attività di un continuo aggiornamento del piano, soprattutto per quanto riguarda il modello di intervento.

Riepilogando, la struttura del Piano Comunale di protezione civile risulta così composta:

0 – Premessa e riferimenti normativi;

1 - analisi del territorio;

2 - rischi;

3 – scenari di rischio;

4 – modello d’intervento

5 – aree di emergenza

6 - Cartografia

ALLEGATI:

A - premessa e riferimenti normativi

B - Analisi del Territorio -analisi delle infrastrutture

C - rubrica di emergenza

D – modulistica

E - Comunicazione, aggiornamento, efficacia del Piano